



# TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

## IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nella procedura di espropriazione presso terzi n. 3045/2010 R.G. Esecuzioni  
promossa da G. A. (creditore procedente) - Avv. S. P.  
nei confronti di T. F. S. (debitrice) - Avv. M. B. e Avv. L. F.  
e di S. B. S. (terzo pignorato) - Avv. M. G.  
scaduti i termini fissati alle parti sino all'8/3/2011,  
a scioglimento della riserva formulata,

osserva quanto segue.

Con atto ex art. 543 c.p.c. notificato il 22/12/2010 G. A. sottoponeva a pignoramento il credito vantato da T. F. S. in liquidazione (con sede in M. via M. nei confronti di S. B. S. (con sede in R.); il titolo esecutivo azionato dal creditore procedente è costituito dal decreto ingiuntivo n. 1251/2010 emesso dal Tribunale di Ancona il 23/26/10/2010 (la domanda monitoria è stata avanzata in data 8/10/2010), col quale si ingiunge a T. F. S. in liquidazione l'immediato pagamento della somma capitale di Euro 99.346,78, oltre a interessi e spese.

S. B. S. terzo pignorato, faceva pervenire raccomandata ex art. 547 c.p.c. con la quale dichiarava di essere debitrice del complessivo importo di Euro 310.800,00 (da pagarsi ratealmente); precisava altresì che la T. F. S. risultava cancellata dal Registro delle Imprese e che, successivamente, era pervenuta richiesta di pagamento da parte del trustee del T. F. S. (a seguito della quale era stato avviato giudizio ordinario volto all'accertamento del soggetto avente diritto al pagamento).

All'udienza del 12/1/2011 (innanzi al Giudice Onorario), veniva proposto "ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c." dal "Trust Fast ..., in persona del Trustee, Signor A. B., con sede in M.": nel ricorso (avanzato tramite i procuratori Avv. M. B. e Avv. L. F.) si contestava il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata affermando - in "fatto" - che il 2/8/2010 la T. F. S. in liquidazione (rappresentata dal liquidatore Dr. A. B.) aveva istituito un trust (il Trust Fast) "al fine di realizzare nel modo più efficace la conservazione del proprio valore a tutela degli interessi dei suoi



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

creditori e dei suoi soci" (trustee era la stessa persona fisica che rivestiva la carica di liquidatore della T...F... nel quale era stato istituito l'intero patrimonio societario attivo e passivo e - in "diritto" - che l'importo del credito vantato dal G... era erroneo in ragione di pretesi controcrediti vantati dalla T...F... (prima) e ora dal Trust Fast.

Il G.O.T., vista la proposizione di istanza (cautelare) di sospensione del processo esecutivo, rimetteva le parti innanzi al Giudice dell'Esecuzione titolare del procedimento, fissando l'udienza del 17/2/2011.

Nel corso di tale ultima udienza veniva depositata (dagli stessi procuratori dell'opponente)

"comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c." nell'interesse di T...F... in liquidazione, in persona del liquidatore Dr. A... B... l'atto ricalcava le contestazioni del Trust Fast e si concludeva con identica richiesta di sospensione del processo esecutivo.

§§§

In primo luogo, per cercare di riportare le difese delle parti nell'alveo del vigente ordinamento, si devono rilevare alcune stranezze procedurali e terminologiche che meritano osservazioni (e censure).

È davvero curioso che il debitore esecutato in una procedura esecutiva si costituisca con una "comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.": il debitore è parte necessaria del processo al quale può partecipare con l'assistenza di un difensore spiegando anche opposizioni esecutive<sup>1</sup>; tra le modalità di partecipazione del debitore si deve escludere l'intervento *ad adiuvandum* teso a sostenere le ragioni di un opponente, non foss'altro perché nell'esecuzione forzata è disciplinato il solo "intervento" dei creditori (art. 499 c.p.c.) e non quello dell'esecutato (che creditore certo non è!). La comparsa depositata all'udienza del 12/1/2011 deve, perciò, essere considerata come una semplice memoria di costituzione del debitore (sulla cui validità si dirà in seguito) con conferimento di mandato ai procuratori ivi nominati.

Altrettanto singolare è la proposizione di un'opposizione ex art. 615, comma 2°, c.p.c. da parte di un soggetto diverso dal debitore esecutato o da colui che subisce l'esecuzione: nel caso, è

<sup>1</sup> E il debitore è parte necessaria anche del giudizio di merito conseguente a opposizione avanzata da un terzo (Cass., 22/6/1999, n. 6333: "È nulla la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione di terzo all'esecuzione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato, litisconsorte necessario") e ciò rende evidente l'impossibilità di spiegare intervento ex art. 105 c.p.c. anche nella causa di cognizione.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

inequivoca la qualificazione fornita al ricorso dai difensori "del Trust Fast" (*rectius*, del trustee del Trust Fast), tanto che l'opponente - oltre a richiamare l'art. 615 c.p.c. - promuove anche una "classica" contestazione propria dell'esecutato e, cioè, quella relativa all'ammontare del credito del precedente (la predetta contestazione è due volte inammissibile, sia perché proposta avverso un titolo di formazione giudiziale<sup>2</sup>, sia perché avanzata da un soggetto privo di interesse a contestare la pretesa creditoria<sup>3</sup>).

Per quanto esposto, una rigorosa lettura del ricorso in opposizione - qualificato ex art. 615, comma 2°, c.p.c. - non potrebbe che condurre alla declaratoria della sua inammissibilità.

Spetta al Giudice, tuttavia, in base alla *causa petendi* desumibile dall'intero testo dell'atto e anche prescindendo dal *nomen iuris* attribuito dalla parti, fornire l'esatta qualificazione dell'opposizione proposta.

Nel caso *de quo* il trustee del Trust Fast sostiene (invero, "tra le righe") di subire un pregiudizio dall'espropriazione - la quale colpisce un credito della Trust Fast - asseritamente trasferito al medesimo trustee con il citato atto del 2/8/2010 - senza essere soggetto passivo del processo

esecutivo: si tratta, dunque, di opposizione ex art. 619 c.p.c., che è legittimato a promuovere il soggetto che si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dal creditore; così dev'essere inquadrata, perciò, l'opposizione avanzata.

Si deve infine rilevare che negli atti difensivi dell'opponente si fa espresso, reiterato ed erroneo riferimento al "Trust Fast, in persona del Trustee": si tratta di errore non meramente

<sup>2</sup> Ex multis: Cass., 30/11/2005, n. 26089: "In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso."; Cass., 24/4/2007, n. 9912: "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari".

<sup>3</sup> Cass., 12/8/2000, n. 10810: "Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

terminologico ma concettuale<sup>4</sup>. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, il *trust* non è un ente autonomo a sé stante né può essere "entificato" e trattato alla stregua di una società (mentre il presidente è il legale rappresentante della società, il trustee non è il legale rappresentante del *trust*); attenta e condivisibile dottrina osserva: "Il concetto in sé di un "patrimonio" destinato a determinate finalità porta ad essere propensi - erroneamente - a parlare di Trust con la t maiuscola, come se questo fosse una qual sorta di entità giuridicamente rilevante, ma il fulcro dell'istituto è il trustee il quale è l'unico soggetto come tale rinvenibile. ... I terzi che entrano in qualche modo in un qualche rapporto, reale od obbligatorio che sia, in relazione ad un trust contrattano con il

trustee che non è il legale rappresentante del "Trust" - non esistendo il "Trust" quale soggetto non meglio entificato - ma colui che legittimamente dispone del diritto oggetto della contrattazione, personalmente in quanto il fondo in trust appartiene al trustee, seppur in trust. ... il trust di per sé non è né può essere in alcun modo un autonomo centro di imputazione di diritti ed interessi legittimi." (nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia, ord. 6/3/2010). Nel prosieguo di questo provvedimento, perciò, non si farà riferimento all'opponente come al "Trust Fast", bensì come al trustee ~~Antonio B...~~

SSS

Non occorre richiamare la copiosa giurisprudenza (e le motivazioni da questa addotte) che ha ormai riconosciuto l'ammissibilità (in linea generale) dell'istituto del *trust* nell'ordinamento italiano e anche i *trust* cosiddetti "interni" (tra le varie pronunce che trattano il tema dell'ammissibilità dei *trust* riconoscibili secondo la Convenzione de L'Aja: Trib. Bologna, 1/10/2003; Trib. Trento - Sez. Cavalese, decr. 20/7/2004; Trib. Venezia, 4/1/2005; Trib. Firenze, 2/7/2005; Trib. Trieste, decr. 23/9/2005; Trib. Genova, decr. 14/3/2006; Trib. Reggio Emilia, ord. 14/5/2007; Trib. Modena - Sez. Sassuolo, decr. 11/12/2008; Trib. Milano, ord. 16/6/2009).

Va tuttavia precisato che non ogni *trust* è ammissibile, valido ed efficace in quanto tale, come invece affermato dalla difesa dell'opponente all'udienza del 12/1/2011 ("... il *trust* è per tale ragione [attuare il programma di liquidazione] ritenuto meritevole di tutela da parte

<sup>4</sup> A maggior ragione se si considera che dal verbale dell'udienza del 12/1/2011 risulta che il difensore ha asserito che "il Trust (in questo caso il Trust Fast) è un centro di imputazione giuridica e come tale è legittimato a costituirsi in persona del trustee".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

dell'ordinamento"): la stessa giurisprudenza sopra richiamata ha infatti chiarito che "Si deve ... valutare se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust (così anche Tribunale di Trieste - 23 settembre 2005). In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust (quella "astratta", del trust "amorfo" delineato nella generica formulazione dell'art. 2 della Convenzione, è già stata definita e riconosciuta dal legislatore della Legge 364/1989, di ratifica della Convenzione de L'Aja): come sostiene la dottrina, "la causa del negozio istitutivo di trust è il

programma della segregazione di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni in trust) affidate al trustee per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust)". ... La più autorevole dottrina sulla materia ha sostenuto che il trust è, rispetto al nostro ordinamento, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando gli ordinari strumenti civilistici non consentono di conseguire il medesimo obiettivo, che, però, deve rappresentare interessi meritevoli di tutela e non ripugnanti per il sistema." (Trib. Reggio Emilia, ord. 14/5/2007).

È indispensabile perciò esaminare l'atto istitutivo del Trust Fast per comprenderne il programma negoziale che si è prefissa la disponente T. F. S. e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto, oltre che l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi obiettivi con istituti di diritto interno.

Lo scopo enunciato dalla T. F. S. - in liquidazione dal 26/7/2010 secondo le risultanze della visura della C.C.I.A.A. - nell'atto istitutivo del 2/8/2010 (appena una settimana dopo l'inizio della fase liquidatoria) è quello di realizzare uno "strumento liquidatorio, al fine di operare la liquidazione in modo più ordinato ed efficace, realizzando e garantendo la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del migliore realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci ...".

Si tratta di un trust "puramente liquidatorio" che non si accompagna ad alcuna iniziativa di salvataggio di impresa in crisi (né risulta che la T. F. S. fosse in crisi al momento dell'istituzione) e che dovrebbe mirare a raggiungere "l'obiettivo primario che informa l'opera del liquidatore, come indicato dall'art. 2487 1° c. lett. c) c.c., e cioè "la conservazione del valore dell'impresa ... in funzione del migliore realizzo", a tutela degli interessi dei creditori e dei soci" (cfr. atto istitutivo del 2/8/2010).



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Il fumoso richiamo alle norme del codice civile e all'interesse creditorio non fornisce risposta ad un quesito molto semplice: qual è il valore aggiunto di un *trust* siffatto rispetto alle ordinarie attività di liquidazione previste dagli artt. 2487 ss. c.c.? l'atto istitutivo del *trust*, col quale la T...F... si è spogliata dell'intero patrimonio trasferendolo al *trustee* (lo stesso liquidatore, peraltro), costituisce agevolazione delle attività liquidatorie?

Per rispondere ai quesiti posti, si riassumono di seguito alcune caratteristiche della liquidazione delle società, come disciplinata nel nostro ordinamento.

Se gli atti e i poteri del liquidatore sono funzionalmente orientati alla "conservazione del valore dell'impresa ... in funzione del migliore realizzo" (art. 2487, comma 1° lett. c), c.c.), l'utilità dei singoli atti dev'essere apprezzata in concreto, mediante l'accertamento della sussistenza di un rapporto di mezzo a fine tra l'atto gestorio in questione e la liquidazione, alla luce della necessità di massimizzazione dell'utile della liquidazione (con analisi dei costi e dei presumibili benefici): pertanto, devono considerarsi utili alla liquidazione tutte quelle operazioni che si presentino come funzionali alla conservazione o alla valorizzazione del patrimonio sociale.

Nella valutazione concreta dell'utilità per la liquidazione, occorre tener conto del fatto che non sempre l'utilità per i soci (la rapida estinzione della società) coincide con quella dei creditori e, perciò, le indicazioni dei soci non possono ostacolare l'integrale pagamento dei creditori sociali. Si ritiene comunemente che il liquidatore possa alienare in blocco l'azienda o rami d'azienda realizzando attivo e che anche nella liquidazione del passivo la discrezionalità dell'organo di liquidazione sia ampia, fermo restando che al pagamento dei debiti occorre procedere - secondo la dottrina - secondo le loro naturali scadenze e nei limiti delle disponibilità sociali, dal momento che la liquidazione non ha quale proprio fine la tutela della *par condicio creditorum* (è questa una finalità che si prefigge, invece, la procedura fallimentare).

Costituiscono obblighi propri dei liquidatori: la redazione e presentazione del bilancio annuale di esercizio ex art. 2490 c.c.; la non ripartizione di acconti ai soci al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 2491, comma 2°, c.c.; la redazione del bilancio finale di liquidazione; il deposito presso un istituto di credito delle somme non rimosse dai soci ai sensi dell'art. 2494 c.c.; l'iscrizione al Registro delle Imprese della loro nomina, dei loro poteri e le eventuali variazioni, ex art. 2487-bis c.c.



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Si applica anche ai liquidatori il divieto di agire in conflitto di interessi, sanzionato anche penalmente nei limiti di cui all'art. 2634 c.c. ("... i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.").

Nel caso in esame, il liquidatore della T. F. ha alienato - senza alcun corrispettivo, dato che il trasferimento al trustee (se stesso) è atto a titolo gratuito - l'intero patrimonio sociale ai dichiarati scopi:

■ di destinare il patrimonio stesso "al soddisfacimento primario dei creditori sociali" (clausola 1.1, lett. a), dell'atto istitutivo di trust) ... ma alla medesima finalità era comunque destinato il patrimonio in forza delle disposizioni interne sulla liquidazione;

■ di evitare "la dispersione dei beni" (clausola 1.1, lett. b), dell'atto istitutivo di trust) ... ma, anche in questo caso, era comunque precisa responsabilità (ex lege) del liquidatore evitare la dissipazione del patrimonio;

■ di assicurare "la par condicio creditorum, prevenendo la costituzione di diritti di prelazione e/o azioni in executivis di alcuni creditori in danno degli altri" (clausola 1.1, lett. c), dell'atto istitutivo di trust) ... ma - oltre a chiedersi qual è l'interesse (filantropico?) a tutelare posizioni creditorie tra loro configgenti ("alcuni creditori in danno degli altri") - si ribadisce che la par condicio creditorum non rientra tra i principi che informano la liquidazione volontaria<sup>5</sup>; peraltro, nella fattispecie in esame, il trust non fornisce nemmeno un supporto di "copertura" (protezione del patrimonio da iniziative cautelari ed esecutive dei singoli creditori) a trattative con il ceto creditorio in vista di concordati o accordi di ristrutturazione o di piani di risanamento relativi alla T. F. (se così fosse stato si sarebbe potuta trovare una qualche utilità all'atto istitutivo, ma l'estinzione della società a distanza di poco più di un mese costituisce prova evidente che nessuno di tali intenti era stato prefigurato dalla disponente); e nemmeno si può affermare che la cessione al trustee abbia sortito un effetto di "copertura" del patrimonio aziendale dalle azioni dei creditori,

<sup>5</sup> Cass., 25/3/1970, n. 792: "La liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum, ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

perché il trasferimento a questo dell' "intero patrimonio societario attivo e passivo della società" (clausola 5 dell'atto istitutivo di trust) comporta anche l'acquisizione della posizione debitoria e la possibilità, per i creditori ceduti, di soddisfarsi sul trust-fund (non sul patrimonio personale del trustee in ragione dell'effetto segregativo e delle disposizioni della legge regolatrice di Jersey);

▪ di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali" (clausola 1.1, lett. d), dell'atto istitutivo di trust) ... ma, a riguardo, si osserva che l'alienazione dei beni societari è attività tipica della liquidazione e che la prevenzione da azioni revocatorie concorsuali da un lato getta forti dubbi sull'effettivo scopo della cessione al trustee

(tra l'altro, anche quest'ultima potrebbe essere travolta da azione revocatoria, anche ordinaria, trattandosi di atto a titolo gratuito) e dall'altro richiama alla mente diverse fattispecie delittuose;

▪ di agevolare "il raggiungimento di eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti e/o il risanamento dell'esposizione debitoria" (clausola 1.1, lett. e), dell'atto istitutivo di trust) ... ma si è già chiarito che non risulta alcun accordo piano di risanamento (tantomeno ex art. 67, lett. d), o 182-bis L.F.) e che l'immediata estinzione della società denota, al contrario, un intento di

chiudere in fretta l'impresa (effetto opposto rispetto alle finalità di ristrutturazione e risanamento indicate dalla stessa disponente), presumibilmente per far decorrere il prima possibile il termine annuale indicato dall'art. 10 L.F.;

▪ di agevolare "l'intervento di un eventuale terzo finanziatore" (clausola 1.1, lett. f), dell'atto istitutivo di trust) ... ma né si comprende cosa avrebbe dovuto finanziare il terzo (forse un benefattore poteva avere interesse alla soddisfazione dei creditori della T.F.), né la rapida estinzione della società disponente avrebbe potuto ragionevolmente attirare finanza esterna.

Appare evidente che il trust de quo non fornisce alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della T.F., se non quelle (che denotano un conflitto di interessi) di sgravare il liquidatore dai compiti ad esso imposti dalla legge (dalla visura camerale non risultano traccia di bilanci di liquidazione redatti e depositati nel mese e ½ di durata della liquidazione) e di assegnare al liquidatore stesso la posizione di trustee la quale, pur comportando significative responsabilità in base all'atto istitutivo e alla legge regolatrice (Trusts Jersey Law), gli conferisce anche un diritto al compenso (clausola 23) - pattuito con il disponente (cioè con se stesso, dato che B.





## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

A [redacted] ricopre sia la carica di liquidatore della T [redacted] F [redacted] sia quella di trustee) - che può essere prelevato direttamente dal fondo in trust (con pagamento, quindi, "in prededuzione", mentre - secondo la giurisprudenza<sup>6</sup> - il credito per il compenso del liquidatore non è assistito nemmeno dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.).

Le suesposte considerazioni indicano che l'atto di trust del 2/8/2010 non persegue alcuno scopo meritevole di tutela e il suo programma negoziale (causa in concreto) è insussistente.

§§§

Emergono inoltre plurimi indizi di uno scopo (recondito) del trust che potrebbe essere

ripugnante: "to set up a screen to shield his resources from other claims" (così la High Court of Justice of England and Wales - Family Division, 3/12/2004, *Minwalla v. Minwalla*) e, cioè, ostacolare

le pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento della T [redacted] F [redacted]

Vari elementi poi inducono il sospetto che il B [redacted], liquidatore della società disponente e trustee, non abbia avuto la reale intenzione realizzare un trust ma, piuttosto, quella di continuare la gestione liquidatoria sotto altre vesti e con scopi e modalità diversi da quelli prescritti dagli

artt. 2487 ss. c.c.

Pare difettare, perciò, una delle fondamentali "tre certezze" (così le definisce la più attenta dottrina<sup>7</sup>), cioè la volontà del disponente di istituire un trust.

Oltre agli elementi già indicati (nessuna utilità fornisce il trust alla liquidazione, ma solo al liquidatore), si individuano di seguito:

- una insolita sequenza temporale: la T [redacted] F [redacted] viene messa in liquidazione il 26/7/2010 (data di nomina del liquidatore; l'iscrizione al Registro risale al 29/7/2010); dopo appena una

<sup>6</sup> Cass., 26/2/2002, n. 2769: "L'attività svolta dal liquidatore di società non è caratterizzata, in modo preminente, dalla prestazione di un'opera intellettuale, ancorché, a svolgerla, possano essere chiamati dei professionisti legali o commerciali, e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi tecnico giuridici di considerevole complessità. Da ciò consegue che il credito vantato dal liquidatore stesso quale corrispettivo per l'opera prestata non può dirsi assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c."; nello stesso senso, Trib. Milano, 24/1/2002, Trib. Bergamo, 3/4/2001, Trib. Roma, 29/11/2000, Trib. Venezia, 27/9/2000, Trib. Milano, 12/3/1998, Trib. Genova, 27/2/1998.

<sup>7</sup> "Affinché un trust possa dirsi validamente istituito è necessario che siano soddisfatte tre condizioni, le c.d. "tre certezze", in presenza delle quali soltanto è indubbia l'esistenza del trust ... l'intenzione del disponente di istituire un trust ("certainty of intention"), la presenza di un fondo in trust ("certainty of subject matter") e la certezza circa i beneficiari in favore dei quali il trust viene istituito ("certainty of objects")".



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

settimana (il 2/8/2010) il liquidatore istituisce il trust nel quale costituisce l'intero patrimonio aziendale, attivo e passivo; il 14/9/2010 il liquidatore presenta domanda per la cancellazione della T. F. dal Registro delle Imprese, cancellazione che viene iscritta in data 24/9/2010;

- una figura di guardiano inidonea a tutelare le posizioni beneficiarie: la disponente (in persona del liquidatore B.) ha designato, quale guardiano, uno dei due soci della T. F. (B. M. P.) il quale è pure beneficiario finale, secondo la clausola 14.2 dell'atto istitutivo; la circostanza non farebbe sorgere particolari perplessità se non emergesse dal contenuto della clausola 14.1 un evidente conflitto di interessi tra il guardiano - tenuto a

vigilare sulle attività del trustee (B.) nell'interesse di tutti i beneficiari - e i primi beneficiari del trust (cioè i "soggetti conosciuti o non conosciuti che assumano la qualità di creditori [di T. F.] ai sensi del codice civile");

- l'esclusione di qualsivoglia potere del guardiano di agire nei confronti del trustee, con affiancamento di quest'ultimo da controlli e responsabilità: l'atto istitutivo prevede una forte limitazione ai poteri (fiduciari) del guardiano, la quale, di fatto, priva di qualsivoglia utilità la sua designazione (se non per la previsione di un compenso a suo favore "a carico del trust", secondo la clausola 26); infatti, in base alla clausola 24.2, "il guardiano rinuncia fin d'ora a qualunque azione, contrattuale ed extracontrattuale, giudiziale o stragiudiziale, anche a titolo di risarcimento danni, contro il "Trust", il "Disponente", il "Trustee", i Beneficiari, comunque riferibile al rapporto nascente dal presente atto" e l'unico potere che gli è attribuito è quello di "promuovere una revisione della gestione del trust anche incaricando se del caso un professionista indipendente" (clausola 25);

- la bizzarra clausola sulla revoca o sostituzione del guardiano: le disposizioni 24.3 e 24.4 dell'atto istitutivo prevedono che il guardiano possa essere revocato o sostituito (in caso di rinuncia all'incarico) dal beneficiario finale; nel caso, come detto, i due soggetti coincidono e, perciò, B. M. P. potrebbe "autorevocarsi" in caso di "imperita, negligente o imprudente esecuzione degli obblighi e dei compiti ad esso affidati" (sic!);<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Non è meno stravagante (nella sua formulazione) la clausola 21.3 dell'atto istitutivo, la quale prevede che la revoca del trustee da parte del guardiano comporta la perdita di ogni potere e diritto "ipso iure secondo le previsioni dell'art. 1456 e ss. del codice civile italiano": in pratica, si richiama - senza alcuna



## TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

• l'assoluta incertezza sull'effettiva attività svolta dal trustee, con particolare riferimento al dovere di informare i beneficiari dell'esistenza del trust<sup>9</sup> e delle sue vicende ... tanto più che, nella fattispecie in esame, il guardiano (beneficiario finale e già socio della T...F...) è in conflitto di interessi con i creditori beneficiari e, oltretutto, sfornito di potere di azione: ne esce rinforzata l'idea che il disponente B... quale liquidatore della T...F..., abbia istituito un trust siffatto nominandosi trustee soltanto per operare al di fuori dei controlli, anche giudiziali, previsti per le società in liquidazione e persino per affrancarsi dalla vigilanza del guardiano e dei beneficiari, prevista dalla legge regolatrice.

Anche a voler prescindere dalla meritevolezza degli interessi enunciati nell'atto istitutivo, il trust de quo è fortemente indiziato di simulazione (*sham* per il diritto anglosassone), e di voler sortire effetti ripugnanti per il nostro ordinamento.

Come se non bastasse quanto già esposto a dimostrare che il vincolo opposto dal terzo opponente è inidoneo a fondare una situazione giuridica tutelata in conflitto con il diritto vantato dal creditore, merita qualche accenno l'atto di dotazione dei beni in trust, il quale dev'essere vagliato non secondo la legge regolatrice ma - come sancito dall'art. 4 della Convenzione de L'Aja ("La Convenzione non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.") - in base alle norme della *lex fori*.

Con l'atto istitutivo la disponente ha trasferito al trustee "l'intero patrimonio societario attivo e passivo" della T...F... in liquidazione come "risultante dalla situazione economico contabile e patrimoniale alla data di istituzione del presente Trust che, sottoscritta dai componenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera "A"".

---

coerenza logica - la disposizione sulla clausola risolutiva espressa della *lex fori* per sancire la decadenza del trustee dalla carica. Ancora sic!

<sup>9</sup> Come osserva la dottrina, "È ineludibile il diritto dei beneficiari di essere messi a conoscenza dell'esistenza del trust in loro favore ... la conoscenza dell'atto di trust consente ai beneficiari di esercitare tutti i diritti che discendono da tale loro posizione e quindi verificare in qualsiasi momento che il trustee rispetti lo scopo del trust e le volontà espresse dal disponente ... un trust con beneficiari, non resi edotti circa l'esistenza del trust, configura uno di quegli indizi che potrebbero concorrere a far ritenere il trust una mera simulazione".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Nel menzionato allegato ci si sarebbe potuti attendere un inventario dei cespiti aziendali e un estratto dei libri contabili riportanti crediti e debiti e, invece, lo stato patrimoniale è uno specchietto del bilancio che indica voci prive di concreto significato (mere poste contabili) come "crediti verso dipendenti: arrotondamenti su retribuzioni 0,27 -", "capitale sociale", ecc. e non fornisce alcun elemento utile ad individuare la concreta consistenza del patrimonio ceduto. Si dubita fortemente (ma non è questa la sede per approfondire la materia) della legittimità di un simile trasferimento, il cui oggetto è assolutamente indeterminato (e solo con un benevolo sforzo di ortopedia interpretativa si potrebbe considerare l'oggetto come "determinabile").

Inoltre, in tutte le copie prodotte dell'atto istitutivo a ministero del Notaio Dr. C. D. risultano le sottoscrizioni di B. A. (nella sua qualità di liquidatore della società disponente e di trustee), dei testimoni e del medesimo Notaio, ma non figura in calce all'atto la firma di B. M. P., che è però indicato come comparente (e, accettando la qualità di guardiano, ha assunto obbligazioni e responsabilità, oltre che rinunciato all'esercizio di azioni nei confronti del trustee; peraltro, il Berti è pure beneficiario finale) e ha sottoscritto l'allegato

"A"; si ripete che non è questa l'occasione per analizzare la validità dell'atto (ne sono acquisite copie autentiche, che potrebbero essere difformi dall'originale), ma la mancanza della sottoscrizione del comparente è in palese contrasto con la previsione dell'art. 51 Legge Notarile. Se l'atto di dotazione patrimoniale del trust è nullo (come sembra, per le ragioni anzidette), il Trust Fast non può essere riconosciuto perché, secondo l'art. 2 della Convenzione de L'Aja, "Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato": la mancanza di beni ("biens" nel testo convenzionale in francese, "assets" in quello in inglese) posti (validamente) sotto il controllo del trustee esclude l'applicabilità delle disposizioni della Convenzione (peraltro - e non è poco - difetterebbe nell'atto istitutivo un'altra "certezza" e, cioè, la sussistenza di un fondo in trust).

SSS

Se è vero che il trasferimento al trustee del patrimonio aziendale non costituisce, per le ragioni anzidette, grave motivo per accogliere l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente (ma le



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

considerazioni suesposte non sono meramente accademiche e servono, invece, per la decisione sulle spese, dato che - aderendo questo Giudice all'orientamento espresso da Cass., 23/7/2009, n. 17266 - al termine del sub-procedimento endoesecutivo instaurato con l'opposizione occorre provvedere alla loro regolazione), per altri motivi tale istanza diviene superflua: la procedura, infatti, non può proseguire per difetto di un valido titolo esecutivo (condizione dell'azione esecutiva) e, inoltre, per inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento.

Il decreto ingiuntivo nei confronti della T. ~~XXXX~~ F. ~~XXXX~~ S. ~~XXXX~~ è stato richiesto in data 8/10/2010 ed emesso dal Tribunale di Ancona il 23-26/10/2010 e, cioè, dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della società debitrice.

Prima della novella dell'art. 2495 c.c., per lungo tempo la giurisprudenza<sup>10</sup> aveva sostenuto che l'effettiva estinzione di una società non era automatica conseguenza della formale e contabile conclusione del procedimento di liquidazione, bensì evento che si verificava soltanto alla completa definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società stessa; in altri termini, il permanere di rapporti giuridici non esauriti comportava la sopravvivenza della società anche a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

<sup>10</sup> Ex plurimis: Cass., 28/12/1989, n. 5803: "L'effettiva estinzione di una società, sia di persone che di capitali, non consegue all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facciano capo, e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società e, soprattutto, all'estinzione di tutte le passività sociali; la chiusura della liquidazione deve essere reale ed effettiva, poiché la permanenza di rapporti giuridici non esauriti e di passività non soddisfatte sta a significare che, nonostante la chiusura formale della liquidazione, questa non è stata completata, e comporta la sopravvivenza della società anche se essa sia stata cancellata dal registro delle imprese."; Cass., 2/3/2006, n. 4652: "L'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio."; Cass., 23/05/2006, n. 12114: "In tema di legittimazione processuale di una società - nella specie, in nome collettivo -, alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione."



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Il legislatore - innovando l'art. 2495 c.c. e prendendo posizione contro questa "presunta immortalità delle società" (così definita in dottrina) - ha sancito una regola opposta: l'iscrizione della cancellazione della società al Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

In questo senso si è orientata la giurisprudenza, di merito e di legittimità, peraltro anche con riferimento alle cancellazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della novella legislativa<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Tra le ultime (e più rilevanti) pronunce si richiamano: Cass., 5/11/2010, n. 22548: "La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 2495 cod. civ. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), determina l'estinzione della società dal 1° gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l'operare dell'effetto estintivo da tale data."; Cass., Sez. Un., 22/2/2010, n. 4062: "L'art. 2495 c.c., comma 2, modificato dall'art. 4, D.Lgs. n. 6/2003, recante disposizioni sulla riforma del diritto societario è norma innovativa ed ultrattiva. La disciplina sugli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute deve dunque ritenersi operante anche precedentemente all'entrata in vigore. La cancellazione determina l'estinzione della persona giuridica non decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle Imprese. Per le società di persone sia l'iscrizione che l'estinzione hanno natura dichiarativa ma, analogamente alle società di capitali, l'estinzione comporta la perdita della capacità e della legittimazione."; Cass., Sez. Un., 22/2/2010, n. 4060: "In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data."; Cass., 13/11/2009, n. 24037: "In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003."; Cass., 12/12/2008, n. 29242: "Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti; la disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, opera retroattivamente e dunque anche con riguardo alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore; pertanto, nel caso in cui la cancellazione sia stata eseguita dopo la notifica dell'atto di appello e tuttavia l'evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione, promosso dal liquidatore avverso la sentenza nel frattempo emessa, in ragione della perdita della capacità processuale attuata in capo a tale soggetto, il quale risulta privo del potere di rilasciare la procura, affetta dunque



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

A far data dal 24/9/2010, dunque, la T. F. S. è da considerare definitivamente estinta e certo non vale a "resuscitarla" l' "intervento ex art. 105 c.p.c." spiegato in questo processo (il quale, anzi, deve essere considerato inammissibile perché proveniente da soggetto privo di legittimazione a proporre azioni giudiziali o a resistere alle medesime).

La richiesta, l'emissione e la notificazione di un provvedimento d'ingiunzione nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente determinano l'inesistenza del procedimento monitorio, dalla quale non può che discendere la negazione di qualsivoglia effetto giuridico al decreto ingiuntivo, "formatosi con vizi insanabili che lo rendono inidoneo a modificare l'ordinamento giuridico"<sup>12</sup>.

Ex officio si può - e si deve - rilevare che l'odierno creditore procedente è privo di titolo esecutivo, il quale costituisce condizione inderogabile per l'esercizio dell'azione esecutiva (nulla executio sine titulo)<sup>13</sup>; da ciò discende, inevitabilmente, l'improseguibilità della procedura.

da nullità"; Cass., 15/10/2008, n. 25192: "In tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative ed, inoltre la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile la proposizione del ricorso per cassazione per inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di rappresentanza processuale, trattandosi di società in nome collettivo cancellata dal registro delle imprese il giorno otto gennaio del 2003)."; Trib. Varese, 8/3/2010: "La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina il venir meno della soggettività e della capacità giuridica limitata di esse, parallelo all'effetto costitutivo - estintivo della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali di cui all'art. 2495. Ciò vuol dire che la società cancellata è da ritenersi estinta e priva di legittimazione sostanziale e processuale. Per l'effetto, la compagine societaria, dalla cancellazione dal registro delle imprese, non è più soggetto di diritto e manca quindi di legittimazione a proporre azioni giudiziali o a resistere alle medesime, perché persona giuridica ormai estinta ad ogni effetto di legge. L'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società cancellata va dichiarata inammissibile."

<sup>12</sup> In questi termini Trib. Varese, 8/3/2010.

<sup>13</sup> Cass., 31/3/2008, n. 8306: "Condizione dell'azione esecutiva è l'esistenza di un titolo esecutivo: secondo l'art. 474 c.p.c., infatti, l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo."; Cass., 29/11/2004, n. 22430: "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa".



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Ad identica conclusione si perviene esaminando l'atto introduttivo del processo di esecuzione *de quo*: il pignoramento, infatti, è stato notificato al debitore esecutato T. F. quando tale soggetto era già estinto.

La situazione è simile (anche se non identica) a quelle, già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, inerenti alle notificazioni dell'atto di citazione a soggetto già precedentemente deceduto o del pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* eseguito in forma impersonale e collettiva nei confronti degli eredi del debitore: la Suprema Corte ha escluso in radice la validità di siffatte notifiche (reputate inesistenti), atteso che gli atti introduttivi, sia del processo di cognizione<sup>14</sup>, sia dell'esecuzione forzata, devono essere idonei ad instaurare il rapporto processuale con la controparte e, nel caso di esecuzione, rivolti "specificamente a colui che vi è soggetto"<sup>15</sup>.

Il processo esecutivo non è stato validamente instaurato nei confronti del debitore esecutato e l'includibile conseguenza dell'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo è, come nel caso di carenza del titolo esecutivo, l'improseguibilità dell'esecuzione forzata.

La decisione sulla sulle spese di lite tiene conto della reciproca soccombenza: l'istanza di sospensione era da respingere; l'"intervento" dell'esecutata è stato considerato inammissibile; al contempo, è stata dichiarata l'improcedibilità del processo esecutivo.

Sussistono i presupposti *ex art. 92 c.p.c.* per la compensazione integrale dei costi del processo.

SSS

L'art. 7, n. 2), L.F. impone al Giudice di segnalare al Pubblico Ministero l'insolvenza (o gli indizi di insolvenza) rilevata nel corso di un procedimento civile.

<sup>14</sup> Cass., 18/9/2001, n. 11688: "La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta deve considerarsi giuridicamente inesistente"; Cass., 28/8/2007, n. 18147: "In caso di interruzione del processo per morte di una parte, l'atto di riassunzione nei confronti di soggetto indicato quale erede della parte deceduta un soggetto non più in vita è improduttivo di effetti giuridici, poiché l'inesistenza del soggetto evocato impedisce l'instaurarsi del rapporto processuale".

<sup>15</sup> Cass., 25/9/2009, n. 20680: "È da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento. E invero questo, in quanto ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.), è vero e proprio atto di esecuzione e, come tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto. ... Il che conferma l'impraticabilità delle modalità di notifica utilizzate dal ricorrente".





**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Nel caso *de quo* la T. F. ha alienato a titolo gratuito l'intero patrimonio societario al trustee (oltretutto con un atto che - come esposto - presta il fianco a numerosi dubbi e perplessità) e, alla data dell'istituzione del trust, presentava un passivo dello stato patrimoniale (stando alle risultanze in atti) di Euro 1.131.511,81, al quale la società non è certo in grado di far fronte con le sue residue risorse, completamente azzerate.

A ciò si aggiunge che la società si è cancellata dal Registro dell'Imprese con iscrizione del 24/9/2010 e che più di un sospetto fa sorgere tale frettolosa estinzione dell'impresa.

Pare quantomeno opportuno, perciò, segnalare le risultanze emerse in questo procedimento al competente Pubblico Ministero (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, circondario nel quale aveva sede la T. F.) affinché, svolte le indagini e le valutazioni del caso, adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni.

P.Q.M.

DICHIARA

improseguibile la procedura esecutiva mobiliare indicata in epigrafe

FISSA

termine perentorio di mesi 6 per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà

COMPENSA

interamente le spese del processo tra tutte le parti

DISPONE

ai sensi dell'art. 7 L.F., che - a cura della Cancelleria - copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, circondario nel quale aveva sede la T. F. in liquidazione (estinta con effetto dal 24/9/2010), affinché - svolte le indagini e le valutazioni del caso - adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni

MANDA la Cancelleria per la comunicazione (via fax *ex art. 151 c.p.c.*) alle parti tutte.

Reggio Emilia, 14/3/2011

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Giovanni Fantidini